

99

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

SESSIONE STRAORDINARIA

Roma 15-16 dicembre 2023

MOZIONE CONGRESSUALE
INTERVENTO NORMATIVO IN MATERIA DI "SEMPLIFICAZIONE" DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

su iniziativa di

U.I.C.A. Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro - Adriatico

presentata da

Avv. Maria Sichetti del Foro di Vasto, a ciò delegata dall'UICA

Premesso:

- che, la Legge Professionale Forense n. 247 del 2012, all'art. 50, comma III (Consigli Distrettuali di Disciplina) prevede: **"Il Consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere"**.
- che, in relazione alla suddetta previsione normativa lo stesso CNF con delibera Nr. 450 del 17.09.2021 si è pronunciato nel senso che nell'ottica di una **semplificazione** dell'attuale struttura del procedimento disciplinare sarebbe "opportuna" la **riduzione da cinque a tre dei membri effettivi della sezione e da tre a due dei membri supplenti**; infatti, allo stato è "concreto" il rischio che l'illecito disciplinare possa prescriversi ed al tempo stesso sarebbe auspicabile che l'incolpato non debba attendere talvolta addirittura anni prima che sia adottata una pronuncia di archiviazione e/o di condanna; si tenga presente, poi, che alla data del 31.12.2021 risultano essere "pendenti" circa 26.000 procedimenti disciplinari; in questo modo sarebbe di certo comunque garantito il

contraddittorio ed il diritto di difesa e, al tempo stesso, ciascun CDD diventerebbe più produttivo.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che capita non di rado che soprattutto i CDD più “piccoli” hanno difficoltà a riuscire a formare sezioni composte da cinque membri titolari e tre supplenti – le quali devono evidentemente essere costituite da Avvocati non dello stesso Foro di appartenenza dell’incolpato – e sono di fatto costretti a trasmettere gli atti a CDD più grandi.

- che, la Legge Professionale Forense, n. 247 del 2012, all’art. 50, comma 4 (Consigli Distrettuali di Disciplina) prevede: **“Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale”**; dalla seconda parte del comma I, dell’art. 58 della Legge professionale è previsto: **“Il Presidente del consiglio distrettuale di disciplina nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l’archiviazione senza formalità”**.

In ordine alla predetta previsione normativa sarebbe opportuno un “correttivo” nonostante sia già riconosciuta al Presidente del CDD la suddetta facoltà; bisogna infatti riflettere sulle numerosissime segnalazioni che vengono indirizzate da ciascun COA all’attenzione dei CDD (si pensi in particolare a quelli più grandi); obiettivamente è alquanto difficile prevedere che ogni Presidente di CDD possa esaminare con analoga attenzione tutti gli esposti pervenuti.

Proprio in ragione di ciò potrebbe prevedersi che il COA **“segnali”** al Presidente del CDD quegli esposti che ritiene che possano essere immediatamente archiviati per manifesta infondatezza; evidentemente, in questo modo il COA non eserciterebbe alcuna valutazione di merito e resterebbe assolutamente impregiudicata la discrezionalità del Presidente del CDD nel decidere se richiedere senza formalità al plenum l’archiviazione e/o viceversa procedere alla formazione di una sezione.

- che, la Legge Professionale Forense, Nr. 247 del 2012, all’art. 58, comma II (Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale) prevede: **“Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l’archiviazione e, in ogni altro caso, il presidente designa**

la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato; il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1".

A tale ultimo riguardo, giova osservare che ai sensi del comma 4, dell'art. 50 della Legge Nr. 247/2012 è previsto che: *“Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni”*.

Emerge da quanto sopra evidenziato che la seconda memoria di cui all'art. 58, comma II ben potrebbe essere “soppressa” in considerazione del fatto che la stessa rappresenta una inutile duplicazione, potendosi prevedere che l'incolpato presenti deduzioni, anche istruttorie, nella prima memoria.

Anche quest'ultima modifica potrebbe contribuire a “snellire” il procedimento disciplinare, senza che il diritto di difesa sia minimamente compromesso; infatti, non si riesce in alcun modo a comprendere quali diverse ed ulteriori argomentazioni difensive potrebbero essere offerte dall'incolpato al CDD in questa specifica fase; il consigliere istruttore non dovrebbe tra l'altro attendere il decorso di questo ulteriore termine di giorni trenta, prima di proporre alla Sezione la richiesta motivata di archiviazione e/o viceversa di formulazione del capo di incolpazione; da ultimo, si tenga presente che nella malaugurata ipotesi in cui procedimento disciplinare non venga archiviato, l'incolpato potrà presentare memorie anche successivamente.

Tutto ciò premesso e considerato chiede al Congresso Nazionale Forense di impegnare l'Organismo Congressuale Forense e il Consiglio Nazionale Forense affinché promuovano presso il Governo e il Parlamento le modifiche della Legge Professionale Forense Nr. 247/2012 seguendo i testi di modifica che si propongono:

- **l'art. 50, comma III, L.P. è modificato come segue:” Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti; non possono fare parte**


delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”;

- *l'art. 50, comma IV, L.P. è modificato come segue: “Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni, anche istruttorie, entro il termine di venti giorni e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente in via esclusiva per ogni ulteriore atto procedimentale, potendo segnalare al Presidente del CDD gli esposti all'evidenza manifestamente infondati;*

- *l'art. 58, comma II, L.P. è modificato come segue: “Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato; il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase a mezzo PEC e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma I”.*















per l'U.I.C.A.

Ayy. Maria Sichetti









MOZIONE CONGRESSUALE

INTERVENTO NORMATIVO IN MATERIA DI "SEMPLIFICAZIONE" DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

n.	Cognome	Nome	Foro	Firma
1	TIRABASSI	LUCA	SULMONA	
2	LEOPARDI	LOISA	L'AQUILA	
3	DIGENOVA	GIANLUCA	L'AQUILA	
4	PACE	ANGELO	Sulmona	
5	REITANO	GIANNI	TERAMO	
6	TATOZZI	BOFFARDI	CHieti	
7	LEONETTI	CARLETTI	CHieti	
8	TAMBONE	CLAUDIA	PESCARA	
9	CALVARESE	VALENTINA	AVERZANO	
10	MONINA	SERENA	TERAMO	
11	CROGNACE	ROBERTO	LANCIANO	
12	COBACCHIONE	ANTONIO	LANCIANO	
13	IAMMARINO	GIANFRANCO	VASTO	
14	DI PIETRO	ROBERTO	AVERZANO	

CHIETI

15	Baccelli	Drogo	CHIETI	CHIETI
16	ANGELUCCI	TIZIANA	POTENZA	CHIETI
17	ANTONIERO	FRANCESCO	POTENZA	CHIETI
18	QUARANTAROLI	FOMARCO	ROSIGNANO	CHIETI
19	GALLO	STEFANO	PESCARA	CHIETI
20	PELEGRINI	LUCA	PESCARA	CHIETI
21	GILLOSI	CLAUDA	PESCARA	CHIETI
22	DI BIASE	MARIAANGELA	CAMPOTABARO	CHIETI
23	BERTELLI	FRANCESCO	BO	CHIETI
24	BIANCHINI	ALESSANDRO	ROMA	CHIETI
25	PAROL	ARTURO	CHIETI PESARO	CHIETI
26	CARMELA	LIUZZI	TORANO	CHIETI
27	GIACOMO	MACCHIAROLI	CAMPOTABARO	CHIETI
28	GIUSEPPE	DE RUSCIS	AMBRASO	CHIETI
29	GIUNARONI	MOSIATIELLO	ISERNA	CHIETI
30	FABIANA	SCREPANTE	FERMO	CHIETI
31	FIORINO	PAOLA	LECCE	CHIETI
32	SICCHETTI	MARIA	VASTO	CHIETI

33	FUSATI/MIA/17		AVON	
34	MICHELE	URISANO	LARINO	
35	FAUSI	KHALIFH IANDEI	LARINO	
36	PROBATO	DI LUCESE	ISERNA	
37	CLAUDIA	CAPALDI	VT	
38	TRAVALLI	POCO	ASCOLI P.	
39				
40				